

Regio decreto del 23/08/1890, n. 7088

Gazzetta Ufficiale Numero 216 del 15/09/1890

Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991.

Preambolo

Umberto I;

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione;

Re d'Italia;

In virtù della facoltà concessa al Nostro Governo dall'articolo 16 della legge

20 luglio 1890, n. 6991 (serie 3<sup>a</sup>), di coordinare, udito il consiglio di Stato,

in unico testo le disposizioni contenute nella

legge stessa, ed in quelle del 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000

(serie 2<sup>a</sup>), relative ai pesi ed alle misure;

Viste le indicate leggi;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo;

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 1

[Pesi e misure legali]

I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti:

Per le misure lineari:

Il metro internazionale .

Per le misure di superficie:

Il metro quadrato.

Per le misure di solidità:

Il metro cubo.

Per i pesi:

Il gramma, millesima parte del chilogramma internazionale. (1)

Per le misure di capacità:

Il litro, volume di mille grammi d'acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.

-----

(1) Il gramma come unità di peso citato nel presente articolo è attualmente il chilogrammo internazionale in virtù dell'art.1, L. 13.12.1928 n. 2886.

## CAPO I - Disposizioni generali.

### Articolo 2

[Unità di misura specifiche]

Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni:

Per le misure agrarie:

L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato.

Per la misura del legno:

Lo stero, equivalente al metro cubo.

## CAPO I - Disposizioni generali

### Articolo 3

[Multipli e sottomultipli]

I multipli e sottomultipli di detti pesi e misure, seguono la progressione decimale con le denominazioni della tabella A unita alla presente legge.

### Articolo 4

[Pesi e misure materiali]

I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella A annessa alla presente legge. Possono anche rappresentare il doppio e la metà di essi.

E' pure permesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il quarto d'ettolitro ed il quarto di litro.

### Articolo 5

[Campione prototipo nazionale]

Il campione prototipo nazionale per le misure lineari è il metro di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che esso porta il n. 1 e che è minore del metro internazionale di undici diecimilionesimi, a zero gradi centigradi di temperatura.

Il campione prototipo nazionale per i pesi è il chilogramma di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che porta il n. 5 e che è maggiore del chilogramma internazionale di due centimilionesimi. I due prototipi nazionali saranno conservati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in apposito locale e con le norme e cautele da stabilirsi per decreto reale.

### Articolo 6

[Uffici metrici]

Vi saranno uffici di verifica da ordinarsi con decreto reale, incaricati di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure in uso ed in commercio coi campioni prototipi.

### Articolo 7

[Uffici metrici: sede]

Gli uffici metrici hanno sede e circoscrizione corrispondente a quelle provinciali .

Su parere motivato dei consigli provinciali dell'economia, possono istituirsi, nei comuni con ragguardevole fabbricazione metrica, uffici metrici succursali permanenti con funzionamento periodico o saltuario limitato normalmente alla verifica prima.

I comuni richiedenti debbono porre ad esclusiva e completa disposizione dell'amministrazione metrica i locali cogli impianti occorrenti, il mobilio ed il personale subalterno dalla stessa riconosciuti necessari. (1)

-----  
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall' art.1, R.D. 27.10.1927, n. 2127.

#### Articolo 8

[Campione]

Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni ufficio di verifica e presso quei municipi i quali ne facciano richiesta e ne corrispondano il prezzo.

#### Articolo 9

[Pesi e misure: denominazione]

Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunci ed affissi, ogni peso o misura dovrà essere espresso con la sua denominazione, secondo la tabella A unita alla presente legge.

#### Articolo 10

[Prevalenza del sistema legale]

Nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati, trasporti e volture di catasti o che siano compilati in pesi o misure antichi o diversi, si dovrà aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con quelli del sistema legale.

#### Articolo 11

[Convenzione di qualità]

Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali.

#### CAPO II - Della verifica dei pesi e delle misure

#### Articolo 12

[Pesi e misure: verificazioni]

I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato.

#### Articolo 13

[Pesi e misure nuovi]

Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla prima verifica innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verifica e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della

verificazione, dei principi statistici o, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE. (1)

-----

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, L. 29.07.1991, n. 236, (G.U. 03.08.1991, n. 181).

#### Articolo 14

[Pesi e misure esteri]

I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, di provenienza estera, destinati ad essere posti in uso di commercio, non potranno essere introdotti nel Regno altro che completi, e saranno spediti dagli uffici doganali, a spese del committente, a quell'ufficio di verificazione metrica che sarà indicato dal committente medesimo o da chi per esso, per esservi sottoposti alla verificazione prima. Saranno poi consegnati al committente o suo incaricato, dietro pagamento dei diritti di verificazione prima, stabiliti dalla tabella B annessa alla presente legge .

#### Articolo 15

[Verificazione: esecuzione]

[La verificazione prescritta dagli articoli precedenti sarà eseguita mediante il pagamento, per ogni peso o misura e per ogni misuratore del gas, e per ogni manometro, dei diritti indicati dall'unita tabella B .

Gli anzidetti diritti e quelli stabiliti dall'articolo 20 saranno soddisfatti dagli utenti col mezzo di marche da bollo da apporsi ai certificati degli uffici di verificazione e in conformità delle categorie stabilite nello stato degli utenti]. (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 8, D.L. 10.06.1994, n. 357.

#### Articolo 16

[Verificazione: obbligo]

[Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma, e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai.















-----

(1) L'art. 3, D.L. 02.01.1927, n. 1 ha abolito le sottoprefetture le cui funzioni sono state attribuite alle prefetture.

#### Articolo 34

[Entrata in vigore]

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1891.

Resteranno allora abrogate tutte le disposizioni contrarie alla medesima.

#### Articolo 35

[Regolamento]

Saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il parere del consiglio di Stato, le norme ed i modi con cui potranno, a richiesta essere verificati, nel laboratorio centrale metrico, i densimetri, i termometri ed altri strumenti di misura, ed i diritti da pagarsi per simili verificazioni.

Disposizioni transitorie

#### Articolo 36

[Verificazione facoltativa]

A decorrere dal 1° gennaio 1891, e per un biennio, saranno ammessi alla verificazione prima facoltativa, i barili, le botti e gli altri vasi chiusi di legno, aventi capacità diverse che quelle contemplate nella tabella annessa alla presente legge, purché tale capacità sia impressa esternamente su uno dei fondi in litri e frazioni decimali di litro. I detti recipienti già muniti del bollo di prima verificazione potranno, a richiesta, essere verificati per un periodo di tempo non maggiore di dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio 1891; dopo la quale epoca, questi come gli altri non presentati alla verificazione e i nuovi potranno essere usati come recipienti, ma non come misure. Tanto per la verificazione prima, quanto per quella periodica, sarà pagato un diritto in conformità della presente tabella:

Capacità sino a 50 litri L. 1,00

Capacità maggiore di 50 litri sino a 100L 1,50

Per ogni mezzo ettolitro in più di 100 litri L 0,25

#### Articolo 37

[Esecuzione della legge]







